


ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377





CIRCOLARE N. 184

AI DOCENTI

OGGETTO: adempimenti finali

In vista dei prossimi Consigli di Classe, dedicati alla valutazione finale degli studenti/ammissione esami di Stato, si dovranno effettuare i seguenti adempimenti.

Per tutti i docenti

- 1) Il Registro Elettronico deve essere completato in ogni sua parte, in particolare si devono caricare le proposte di voto, corredate da motivazione dettagliata in caso di valutazione gravemente insufficiente (dal 4 compreso in giù) entro il giorno precedente allo scrutinio. Soltanto per le quinte classi, le proposte di voto devono essere caricate entro giorno 8 giugno, anche se il R.E. si chiude giorno 9 e gli studenti hanno diritto ad essere verificati fino all'ultimo giorno, con la conseguente possibilità per il docente di migliorare (non peggiorare), eventualmente, la sua proposta di voto già caricata giorno 8.
- 2) Il voto di comportamento sarà proposto dal coordinatore/referente di classe al Consiglio di Classe, che attribuirà la valutazione del comportamento sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti (riportati nella scheda che dovrà essere compilata per ciascun alunno e consegnata in segreteria al termine dello scrutinio).
- 3) Il coordinatore dell'Educazione Civica (in collaborazione con il referente dell'E.C. nelle classi articolate) avrà cura di raccogliere le valutazioni dei colleghi e di inserirle nel R.E.
- 4) Ogni docente dovrà verificare di aver consegnato agli uffici di segreteria TUTTE le prove scritte/pratiche/grafiche svolte durante l'anno scolastico e di aver annotato le relative valutazioni sul R.E.
 - In casi eccezionali, qualora si fossero verificate delle omissioni di trascrizione, il docente è tenuto ad inoltrare una richiesta motivata al DS il quale autorizzerà uno sblocco temporaneo del R.E. per il caricamento del voto, che potrà avvenire solo ed esclusivamente in presenza dello stesso DS o di uno dei collaboratori.
 - Le prove scritte svolte su supporto digitale vanno consegnate in segreteria (su DVD), insieme agli altri elaborati, corredati da elenco con valutazione, giudizio e griglia di valutazione.
- 5) Per quanto riguarda il voto della disciplina con la compresenza dell'ITP, sul R.E. deve essere caricata una proposta di voto (orientativa) dal docente teorico, sentito il collega ITP, fermo restando che devono essere presentate due proposte distinte al Consiglio di Classe, che attribuirà la valutazione finale sulla base del criterio deliberato dal Collegio dei Docenti.
- 6) Il docente, entro la data dello scrutinio, dovrà caricare sul R.E. la propria relazione finale, compilando il modello messo a disposizione dalla scuola e dovrà consegnarne una copia cartacea in segreteria, insieme al programma svolto (in duplice copia).

<u>Si ricorda che il programma svolto deve essere conforme a quanto annotato sul registro elettronico</u> e deve recare la firma dell'insegnante, l'unica che fa fede essendo il docente un pubblico ufficiale. Non serve, pertanto, che il programma sia firmato dagli studenti. Tuttavia, il docente avrà cura di condividere il programma con tutta la classe, per recepire eventuali osservazioni degli studenti, e di annotare sul R.E. l'avvenuta esposizione del programma alla Classe.

7) Durante lo scrutinio, qualora lo stesso sia svolto in presenza, ogni docente dovrà avere con sé gli stampati delle valutazioni, scritte e orali, del secondo quadrimestre, che devono essere eventualmente essere resi disponibili al Consiglio di Classe per l'attribuzione del voto finale.

Per i coordinatori/referenti di Classe

- 8) Per le classi del triennio dovrà essere compilata, per ciascun alunno, prima dello scrutinio, la griglia di attribuzione del credito formativo sulla base del modello fornito dalla scuola.
- 9) Con congruo anticipo rispetto allo scrutinio il coordinatore/referente effettuerà un computo delle assenze (pur se parziale, fermo restando che le assenze vanno conteggiate fino al 9 giugno) per attenzionare i casi "critici" al limite di validità dell'anno scolastico, da sottoporre al Dirigente scolastico. In tali situazioni si effettuerà un controllo particolarmente meticoloso e accurato dei due registri, elettronico e cartaceo, anche più volte, al fine di sottoporre al Consiglio di Classe dei dati definitivi.
 - Per poter conteggiare le ore di assenza derogabili, i coordinatori di Classe potranno consultare la documentazione depositata in segreteria alunni, essendo stati incaricati dal DS al trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento degli specifici compiti.
- 10) I coordinatori/referenti porteranno all'attenzione del Consiglio di Classe la proposta di voto del comportamento, elaborata tenendo conto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti. Sarà quindi il Consiglio ad attribuire collegialmente il voto di comportamento.
- 11) Il coordinatore di Classe provvederà a scaricare il format del verbale di scrutinio predisposto dalla scuola, che dovrà essere compilato in ogni sua parte durante la seduta, per poi essere letto e approvato seduta stante dal Consiglio di Classe. Il verbale deve essere consegnato alla Dirigenza Scolastica entro e non oltre tre giorni dallo scrutinio.
- 12) Alla fine di ogni operazione di scrutinio tutti i docenti dovranno firmare sui tabelloni elettronicamente ed entro due giorni sono tenuti a recarsi alla sede centrale di Decollatura per apporre la firma autografa. I coordinatori dovranno accertarsi che tutti abbiano firmato, sia elettronicamente che sui tabelloni in formato cartaceo.
- 13) Per gli alunni con giudizio sospeso o non ammessi alla classe successiva o con revisione del PFI (per le classi prime dei professionali) dovranno essere compilati, dopo lo scrutinio finale, i modelli per la comunicazione tempestiva alle famiglie.
- 14) Per le classi nuovo ordinamento degli indirizzi professionali, **i docenti tutor** avranno cura di inserire nel PFI gli esiti dello scrutinio, di compilare il modello di certificazione delle competenze e di consegnare copia cartacea agli uffici di segreteria

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- 15) I Consigli delle seconde classi dovranno certificare le competenze collegate all'assolvimento dell'obbligo scolastico, nei quattro assi disciplinati (dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale) e nelle otto competenze chiave di cittadinanza, compilando il modello di cui al D.M. n°9/09 (in allegato).
- 16) Tutti i Consigli di Classe degli indirizzi professionali dovranno certificare le competenze acquisite dagli studenti al termine di ogni annualità, tra la prima classe e la quarta) da

rilasciare eventualmente allo studente su sua richiesta, compilando il modello di cui del DM 267 del 24/80/2021.

17) CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO)

La valutazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro è parte integrante della valutazione finale dell'allievo e deve avere ricadute su: risultati di apprendimento, voto di condotta e credito scolastico. Tale valutazione deve avvenire al termine del terzo, quarto e quinto anno.

La norma sull'alternanza prevede che la valutazione finale degli apprendimenti venga attuata dal Consiglio di Classe - unico soggetto idoneo – tenuto conto della valutazione svolta dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti e dai docenti delle discipline direttamente coinvolte.

Il tutor esterno valuta le competenze trasversali/aziendali, definite di comune accordo con la scuola, mentre i docenti valutano le competenze curricolari attivate nel percorso di alternanza.

La valutazione finale del CdC si deve riflettere sul voto di profitto nelle discipline direttamente interessate, sulla condotta e sul credito scolastico, sulla base di criteri che la scuola adotta nell'ambito della propria autonomia didattica.

Per la valutazione nelle discipline coinvolte nell'alternanza, il Consiglio di Classe si atterrà ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti.

Le competenze acquisite in PCTO devono essere non solo valutate, ma anche certificate. Gli esiti della valutazione vanno, infatti, sintetizzati nel certificato finale delle competenze.

Tale certificazione può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni; ma, in ogni caso, deve essere acquisita almeno entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di stato e inserita nel curriculum dello studente (nel portale unico dei dati della scuola).

Il modello di certificazione, elaborato dalla scuola e compilato sulla base dei dati forniti dal tutor esterno, deve riportare i seguenti elementi:

- Dati anagrafici dello studente
- Dati dell'istituto scolastico
- Riferimenti ai contenuti della convenzione tra scuola e azienda
- Competenze acquisite con specifico riferimento all'indirizzo di studi
- Modalità di monitoraggio degli apprendimenti e criteri di valutazione

18) VERIFICA DELLA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO (PRELIMINARE ALLO SCRUTINIO)

Ai sensi dell'art. 14, c.7 del DPR 122/09, a decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validita' dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilita' di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza,

comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti sono riportate tra gli allegati.

19) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI/NON AMMISSIONE/SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Ai sensi dell' art. del DPR 122/09, la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto) secondo l'ordinamento vigente.

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o piu' discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

20) PER LE CLASSI QUINTE/AMMISSIONE ESAME DI STATO

Ai sensi dell'O.M. 14/03/2022, in sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente. Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato gli alunni che riportino una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe puo' deliberare, con adequata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751:" 2.7. Gli insegnanti incaricati di

religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale". Il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

IL Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Mongiardo Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93